

Prot. n. 6238 del 7/0/2024

Al Presidente del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE

**OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 305 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024"**

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 6 marzo 2024, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 305 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente  
*Davide Sannazzaro*  
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/LP

Deliberazione n. 125 del 6 marzo 2024

**Parere in ordine al disegno di legge n. 305 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024"**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 13 febbraio 2024 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 305 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- Considerato che nella seduta del 22 febbraio l'Assemblea del CAL ha votato all'unanimità il rinvio dell'espressione del parere alla seduta odierna;
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria e delle osservazioni pervenute da UPI e dal Comune di Torino, che si allegano in quanto di carattere puntuale;
- Considerato che il disegno di legge, nell'ambito dell'attività di razionalizzazione e coordinamento dell'ordinamento regionale, modifica alcune leggi regionali recanti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, risolvendo anche alcune incertezze interpretative e attuative, nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato;
- Rilevato che il provvedimento introduce novità che riguardano l'ambito ambientale, con particolare riferimento alla modifica delle tempistiche di raggiungimento del target annuale (kg/ab/a) ai fini dell'applicazione delle penalità a carico degli ambiti territoriali che non li raggiungano;
- Rilevata l'opportunità di riconoscere al Consorzio di Area Vasta Torino un rango diverso da tutti gli altri consorzi regionali, in quanto unica "metropoli" in ambito regionale, accreditando il concetto di abitanti equivalenti come denominatore della frazione di calcolo di percentuale pro-capite di rifiuti indifferenziati per anno, ovvero, in alternativa, o in subordine, riconoscere al Consorzio di Area Vasta Torino un congruo lasso temporale aggiuntivo, rispetto a tutti gli altri consorzi regionali, al fine del raggiungimento dei target di legge;
- Rilevata, inoltre, l'opportunità di proporre alcuni correttivi finalizzati a contribuire in modo fattivo all'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata, in particolare:

- il superamento del concetto di sanzione e l'introduzione del concetto di mancato raggiungimento del target;
- l'introduzione di un "malus" da applicare ai consorzi che non raggiungessero i target di legge, da applicare, quale quota da detrarre dal quantum in aggiudicazione, in caso di vincita di bandi regionali;
- oppure l'obbligo di reinvestire la quantificazione economica per il mancato raggiungimento del target di legge in attività di propulsione/efficientamento dei sistemi di raccolta differenziata, magari correlata ad un obiettivo (riduzione percentuale della quota di kg/ab/a entro un tempo determinato), con determinazione del tempo utile per tale investimento (12-18 mesi massimo);
- Rilevata la necessità di proporre una specifica disposizione che consenta ai Regolamenti Rifiuti a livello comunale/consortile dell'ambito territoriale regionale di sanzionare i comportamenti scorretti, con l'applicazione della relativa sanzione, determinata nel minimo e nel massimo;
- Ritenuto inoltre che all'art. 14 (modificativo dell'art. 12 della l.r. 24/1995 in materia di trasporti), si possa sostituire la comunicazione della raccomandata a/r agli iscritti alle prove di esame, con la pubblicazione sul sito istituzionale delle province e della Città Metropolitana, e l'invio tramite PEC all'iscritto;
- Ritenuto che all'art. 31 (modificativo dell'articolo 11 della l.r. 32/2023 relativa al sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro), si preveda nella composizione della commissione, la presenza di almeno un rappresentante delle province piemontesi designato da UPI Piemonte, parimenti alle altre rappresentanze degli enti locali previste;

### **Delibera**

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 305 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".

Il Presidente  
Davide Sannazzaro  
(firmato in originale)




## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca

Personale, Patrimonio, Cooperazione Internazionale  
Legalità, Contratti e Appalti

Torino, 21 febbraio 2024

Prot. n.



Al Presidente del Consiglio  
Autonomie Locali  
Davide Sannazzaro  
e.mail: cal@cr.piemonte.it

OGGETTO: Richiesta di osservazioni – DDL n. 305 “*Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024*” (relativamente alle disposizioni che riguardano gli enti locali)

Gentile Presidente,

sentiti gli Uffici in ordine al DDL n. 305 “*Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024*” (relativamente alle disposizioni che riguardano gli enti locali) si riportano le seguenti osservazioni:

Il DDL 305/24 della Regione introduce novità che interessano l’ambito “Ambiente” all’Art. 3, laddove si ipotizza una modifica delle tempistiche di raggiungimento del target annuali (kg/ab/a) ai fini dell’applicazione delle penalità a carico degli ambiti territoriali che non li raggiungano.

### Art. 3.

(Modifiche alla l.r. 1/2018 )

#### 1.

Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), le parole:

*E’ fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l’anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l’anno 2024*

“sono sostituite dalle seguenti”:

*è così determinato:*

*a) non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l’anno 2020;*

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004667 del 22/02/2024

1.v, 13.v, 6.v, 4/2024A/CR.fra, CR.arm, 3.nd



**CITTA' DI TORINO**  
*La Vicesindaca*

*Personale, Patrimonio, Cooperazione Internazionale  
Legalità, Contratti e Appalti*

Osservazioni:

contrariamente a quanto previsto dalla L.R. 1/2018, si sancisce lo stesso limite temporale riconosciuto al CAV Torino con la LR 4/2021 (di modifica della LR 1/2018) a favore di ogni Consorzio territoriale regionale.

Di fatto, con tale modifica, il limite temporale per il raggiungimento del target di legge sarebbe uguale per tutti i Consorzi, CAV Torino incluso che, però, costituisce l'unica metropoli con più di 500.000 ab. in ambito regionale nonché unico "consorzio monocomunale". In tal senso, non verrebbe più riconosciuta alcuna differenza rispetto a comuni anche solo di 50 abitanti.

*b) non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;*

Osservazioni:

anche con tale comma, si sancisce lo stesso limite temporale riconosciuto al CAV Torino con la LR 4/2021 (di modifica della LR 1/2018).

Di fatto, con tale modifica, il limite temporale per il raggiungimento del target di legge sarebbe uguale per tutti i Consorzi, CAV Torino incluso che, però, costituisce l'unica metropoli con più di 500.000 ab. in ambito regionale nonché unico "consorzio monocomunale". In tal senso, non verrebbe più riconosciuta alcuna differenza rispetto a comuni anche solo di 50 abitanti.

*c) non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028.*

Osservazioni:

il limite temporale riconosciuto a tutti i CAV, introdotto con la LR 4/2021 (di modifica della LR 1/2018) fissava 126 kg/ab/a al 2025.

Con tale modifica il limite temporale sarebbe sempre uguale per tutti, ma spostato solamente di 3 anni in avanti.

**2.**

Al comma 2 ter dell'articolo 18 della l.r. 1/2018 dopo le parole:  
*all'articolo 2, comma 4, lettera b bis)*

“sono inserite le seguenti”:

*e comma 5, lettera c)*

Osservazioni:

Non si trova nella LR 1/18, come modificata dalla LR 4/21, il richiamato Art. 2, comma 5 lett c); il testo riporta il comma 5 - senza lettere - e il 5 bis;



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca

Personale, Patrimonio, Cooperazione Internazionale  
Legalità, Contratti e Appalti

### PROPOSTE DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONI

1) Per riuscire a far riconoscere al CAV Torino un rango diverso da tutti gli altri Consorzi regionali, in quanto unica "metropoli" in ambito regionale, si propone di accreditare il concetto di:

a) abitanti equivalenti come denominatore della frazione di calcolo di percentuale procapite di rifiuti indifferenziati per anno: in tal modo al CAV Torino potrebbero essere imputati più abitanti rispetto ai residenti e sarebbe preso in considerazione il reale contesto di riferimento; questa metodologia consentirebbe di perequare tutti i comuni con una popolazione fluttuante, anche di tipo stagionale, rispetto ai comuni caratterizzati da maggiore regolarità nei flussi demografici.

in subordine o in alternativa, si propone di riconoscere,

b) un congruo lasso temporale aggiuntivo, rispetto a tutti gli altri Consorzi regionali, per il raggiungimento dei target di legge.

2) Nell'ottica di svincolarsi dall'ambito della sanzione amministrativa pecuniaria ex L. 689/81, si propongono alcuni correttivi che possano fattivamente contribuire ad innalzare le percentuali di raccolta differenziata:

a) Superamento del concetto di sanzione e introduzione del concetto di mancato raggiungimento del target;

b) introduzione di un "malus" da applicare ai Consorzi che non raggiungessero i target di legge, da applicare, quale quota da detrarre dal quantum in aggiudicazione, in caso di vincita di bandi regionali;

b.1) oppure obbligo di reinvestire la quantificazione economica per il mancato raggiungimento del target di legge in attività di propulsione/efficientamento dei sistemi di raccolta differenziata, magari correlata ad un obiettivo (riduzione % della quota di kg/ab/a entro un tempo determinato), con determinazione del tempo utile per tale investimento (12/18 mesi massimo);

3) Proposta di previsione di una specifica disposizione che, alla luce del vulnus generato nel panorama dei regolamenti rifiuti a livello nazionale, a seguito della Sentenza della S.C: Cass. N. 29427 del 24/10/2023, permetta, ai Regolamenti Rifiuti a livello Comunale/Consortile dell'ambito territoriale regionale, di sanzionare i comportamenti scorretti e ne consenta anche l'applicazione della relativa sanzione, determinandone l'entità nel minimo e nel massimo.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.



Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004667 del 22/02/2024

1.v, 13.v, 6.v, 4/2024A/CR.fra, CR.arm, 3.nd